

ATTO N. 1930/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,
comma 2, del Regolamento interno

Relatore Presidente Giorgio Bonaduce



SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

*“Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad
acqua dell'Umbria”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 03.02.2005

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 04.02.2005




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 3 febbraio 2005 ha esaminato l'atto n. 1930 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti incaricando di riferire oralmente il Presidente Giorgio Bonaduce.

La Commissione ha altresì deciso di richiedere al Consiglio regionale che l'atto in esame venga approvato con un'unica votazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento interno.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del comma 2, dell'art. 27 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti, Bonaduce e Tippolotti, concernente: "Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 3205/2003 del 18.11.2003 e trasmessa alla III Commissione Consiliare Permanente in data 19.11.2003 (ATTO N. 1930);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 3 febbraio 2005, e udita la relazione della medesima illustrata oralmente dal Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 1930/BIS);

VISTO il parere favorevole per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, espresso dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 21 aprile 2004;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004";

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione unica sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria" composta di n. 5 articoli nel testo che segue



**TESTO PROPOSTO DAI
CONSIGLIERI VINTI, BONADUCE
E TIPPOLOTTI**

**TESTO APPROVATO DALLA III
COMMISSIONE CONSILIARE**

**SALVAGUARDIA,
CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E
VALORIZZAZIONE DEI MULINI
STORICI AD ACQUA DELL'UMBRIA**

IDEM

Art. 1

Art. 1

(Oggetto)

(Oggetto)

1. La Regione dell'Umbria promuove interventi per la salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua, degli edifici annessi, quali magazzini, abitazioni, dipendenze funzionali, canalizzazioni, sistemi idraulici, nonché dei macchinari e strumenti per il funzionamento dei mulini, ed in quanto tali appartenenti al più vasto mondo dell'antica civiltà rurale.

Idem

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti alla valorizzazione e conoscenza, attraverso iniziative didattiche o ricreative dei mulini ad acqua quale testimonianza dell'antica civiltà rurale, nonché al ripristino della loro funzionalità finalizzata a produzioni molitorie di qualità.

Idem

Art. 2

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

(Soggetti beneficiari)

1. Possono essere beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 enti pubblici o altri soggetti proprietari o in disponibilità dei beni di cui all'articolo 1.

Idem

Art. 3

Art. 3

(Criteri per la concessione)


(Criteri per la concessione)

1. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 1, si tiene conto dei seguenti elementi:

Idem

a) possibilità di ripristino dell'efficienza dell'impianto di molitura;

Idem



- b) proprietà pubblica o disponibilità del bene oggetto dell'intervento;
- c) proprietà privata convenzionata per uso pubblico.

Art. 4

(Finanziamento degli interventi)

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
2. I progetti di intervento sono presentati alla Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite da norme regolamentari emanate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.2.012 denominata "Iniziativa volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità" del bilancio regionale di previsione (cap.7692 n.i.).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2004 denominata "fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.
3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2005 in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

Idem

Idem

Art. 4


(Finanziamento degli interventi)

Idem

Idem

Art. 5

(Norma finanziaria)



4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.